

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi per MPS-POP-Indipendenti per la modifica degli art. 18 e 21 della Legge sulla scuola media (Riduzione del numero di allievi per classe nella scuola media)

del 24 gennaio 2022

Art. 18 - Comprensori e sedi

¹Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

²Un comprensorio deve avere un minimo di 400 allievi. Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

³Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può subsidiare le spese di vitto e alloggio.

Modifica

¹Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

²Un comprensorio deve avere un minimo di 200 allievi e un massimo di 500. Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

³Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può subsidiare le spese di vitto e alloggio.

Art. 21

Le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22 allievi; per le scuole private parificate questo limite è fissato a 25 allievi.

Modifica

Le sezioni della scuola media, non devono avere più di 18 allievi; per le scuole private parificate questo limite è fissato a 25 allievi.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini